

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 29 aprile 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 12/2022

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Dalle ore 12.00 del 3 maggio 2022 e fino alle ore 12.00 del 24 maggio 2022 sarà possibile presentare le domande per richiedere i contributi a fondo perduto a sostegno del commercio al dettaglio di cui all'art. 2 del Decreto "Sostegni-ter" (*cf.* circolare di Studio n. 7/2022 § 4).

Si ricorda che il Decreto "Sostegni-ter" ha istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:

- svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99);
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Tali imprese, alla data di presentazione della domanda, devono altresì rispettare i seguenti requisiti:

- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31.12.2019 (fatte salve le eccezioni previste dal Quadro temporaneo aiuti Stato);
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2001.

Determinazione del contributo

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Presentazione delle domande

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2022, allegato alla presente circolare, che comprende in allegato anche il modello di istanza, gli oneri informativi dell'intervento e le informazioni sul trattamento dei dati personali.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12.00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all'indirizzo <https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it>.

Dichiarazioni sostitutive di certificazione

I soggetti richiedenti, solamente laddove necessario in riferimento a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del DM del 24 marzo 2022, sono tenuti a trasmettere, nell'ambito della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia.

Gli allegati, disponibili in formato word, prima di essere caricati sulla piattaforma, devono essere trasformati in file pdf e firmati digitalmente, ovvero sottoscritti con firma autografa resa autentica allegando copia di documento di identità.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata alla misura sul [sito del Ministero](#).

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

